COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

25 del 13/07/2020

Oggetto: *Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Palazzolo Giovanni*

L'anno **duemilaventi** il giorno **tredici** del mese di **Luglio** alle Ore 19,00 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 06/07/2020 prot. n. 14834, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Giaimo Michele** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** e sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	x	□	SCRIVANO Girolamo	x	□
BIUNDO Leonardo	x	□	CUCINELLA Salvatore	x	□
CANDIDO Antonina	x	□	MAZZOLA Rosalinda	x	□
LA FATA M. Francesca	x	□	MANZELLA Giuseppe	x	□
CUSUMANO Girolama	x	□	DI MAGGIO Salvina	□	x
ANSELMO Antonino	□	x	ABBATE Vera	□	x
MALTESE Marina	□	x	RANDAZZO Gaetano	□	x
BIUNDO Salvatore	x	□	ANANIA Salvatore	x	□

Fra gli assenti risultano i signori: Anselmo - Maltese - Di Maggio - Abbate - Randazzo

---

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.
L'Amministrazione Comunale è rappresentata dal Vice Sindaco, Avv. Aldo Ruffino

in continuazione di seduta

Assume la Presidenza il Sig. Giaimo Michele
Sono presenti 11 Consiglieri

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco
Consiglieri scrutatori: Cusumano, Candido, Anania.

IL PRESIDENTE

procede con la trattazione del punto 6 dell'o.d.g., avente ad oggetto "*Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Palazzolo Giovanni*" e sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile del I Settore, acclusa al presente atto.

Il resoconto degli interventi è riportato in calce al presente atto.Conclusi gli interventi il Presidente pone ai voti la proposta di di delibera in trattazione che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:
La votazione della proposta registra il seguente esito:
Presenti e votanti n.11
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 2 (Manzella, Anania).
Nessun Contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta;
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art. 12 della L.r. n.30/2000;
- **Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **Visto** il parere della Commissione in materia di Bilancio;
- **Visti** gli esiti della votazione;
- **Visto** l'O.R.EE.LL;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal I Settore "Amministrativo Socio - Culturale e Scolastico " recante: "*Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co, lett. a) T.U.E.L., scaturente da sentenza T.A.R Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del Sig. Palazzolo Giovanni*", acclusa al presente atto.

Successivamente, su proposta del **Consigliere La Fata,** il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
La votazione della proposta registra il seguente esito:

Presenti e votanti n.11
Favorevoli n. 9
Astenuti n. 2 (Manzella, Anania).
Nessun Contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di munire l'atto dell'immediata esecutività

Resoconto degli interventi:

VI° PUNTO O.D.G.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DA UNA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR SICILIA A FAVORE DEL SIGNOR PALAZZOLO GIOVANNI

PRESIDENTE: Un altro debito fuori bilancio, sempre da sentenza esecutiva del TAR a favore del signor Palazzolo Giovanni. Anche questo lo mettiamo ai voti.

VOTAZIONE
VI° PUNTO O.D.G.
RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DA UNA SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR SICILIA A FAVORE DEL SIGNOR PALAZZOLO GIOVANNI

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Giaimo Michele, Cusumano Girolama, Candido Antonina, Scrivano Girolamo, Leonardo Biundo, Mazzola Rosalinda, Salvatore Cucinella, Francesca La Fata, Salvatore Biundo. Contrari nessuno. Astenuti? Anania Salvatore e Giuseppe Manzella. Quindi approvata. L'immediata esecutività viene chiesta, mettiamola ai voti.

VOTAZIONE
VI° PUNTO O.D.G.
IMMEDIATA ESECUTIVITA'

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Come sopra.
SEGRETARIO: Approvata.
PRESIDENTE: Approvato. Passiamo all'altro punto.

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

C.F. 80017500820 P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

I SETTORE

"Amministrativo Socio-Culturale "

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N° 98 del 16-03-2020

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio, ex art. 194, 1° co., lett.a) T.U.E.L., scaturente da sentenza esecutiva T.A.R. Sicilia per pagamento spese di giudizio in favore del sig. Palazzolo Giovanni.

Il settore Amministrativo – Ufficio Contratti e Contenzioso ha predisposto la seguente proposta di delibera per l'approvazione.

- **Premesso:**
- **che** il sig. **Palazzolo Giovanni**, nato a Cinisi, il 22/02/1958, ed ivi residente in Piazza Caduti per la Patria, n. 3, c.f. PLZ GNN 58B22 C708M, proprietario di un appezzamento di terreno sito in Cinisi, prospiciente la Via Leonardo Sciascia, fra la Via Quintino Sella- Piazzetta Caduti per la Patria e la Via Filippo Orlando, censito al Catasto al fg. 16, particelle 1207-1350-1351-1356, sottoposto a vincolo urbanistico per la realizzazione di "area di verde attrezzato e parcheggio pubblico", decaduto per decorrenza del termine quinquennale, senza che l'Amministrazione comunale abbia provveduto alla realizzazione delle predette previsioni, con atto stragiudiziale, notificato in data 25/02/2016, reiterato in data 20/10/2017, diffidava e costituiva in mora questo Comune per l'attribuzione all'area in interesse una nuova destinazione urbanistica;
- **che** persistendo il silenzio di questa Amministrazione comunale il sig. Palazzolo Giovanni, succitato, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Marinaro, con studio in Palermo, Via G. Campolo,n.72, con atto registrato al nostro protocollo al n. 22978 del 23/10/2018, proponeva ricorso innanzi al TAR per la Sicilia di Palermo per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'atto stragiudiziale sopra menzionato.
- **Vista** la sentenza n.2597/2019 dell'11/11/2019, emessa dal T.A.R. per la Sicilia (sezione terza), notificataci con la formula esecutiva, registrata in data 20/01/2020 al prot. n. 1383, con la quale viene accolto il suddetto ricorso e si condanna questo Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, co.2, del d.m. n.55/2014, C.P.A. e IVA, nella misura di legge, se dovute;
- **Vista** la nota spese inviataci dall'Avv. Alessandra Martinaro, difensore della suddetto ricorrente, registrata al nostro protocollo al n.5618 del 09/03/2020, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo delle spese del giudizio definito con la sentenza sopra citata è di **€ 1.064,11**
- **Preso** atto che tale esposizione debitoria costituisce per il Comune un debito fuori bilancio;
- **Vito** l'art.194 del T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000, che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per determinate tipologie di spese;
- **Rilevato** che, trattandosi di sentenza esecutiva, tale debito ricade nella fattispecie prevista all'art. 194, 1° comma lettera a) T.U.E.L, approvato con D.lgs. n.267/2000;
- **Preso atto** che, come affermato da costante giurisprudenza contabile, nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito, e che il significato della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e che di conseguenza il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce atto dovuto (cfr. ex multis Corte dei Conti Sicilia – sez. riunite in sede consultiva – delibera n.2/2005 del 23/02/2005; Corte di Conti Piemonte delibera n. 389/2013; Corte dei Conti Campania deliberazione n. 2/2018 del 31/01/2018);
- **Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2020;
- **Visto** l'art. 163, 3° co. del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267/2000, il quale stabilisce che in tal caso è autorizzato l'esercizio provvisorio nel corso del quale, oltre ad essere autorizzato l'assunzione dell'impegno spesa in dodicesimi con riferimento al bilancio dell'anno precedente, è consentito, a norma del 2° comma dello stesso articolo, tra l'altro, l'assunzione di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, giusto parere della Corte

dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana - espresso con deliberazione n.18/2016/PAR del 13 gennaio 2016.

- **Vista** la delibera di C.C. n. 36 del 13/08/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione comunale 2019-2021;
- **Visto** l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;
- **Visto** il T.U.E.L., approvato con D.lgs.n.267/2000;
- **Visto** il D.lgs. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata degli enti territoriali;
- **Visto** il vigente Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- **Ritenuto,** per quanto sopra, di dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di che trattasi;

P R O PO N E

- **RICONOSCERE,** per i motivi espressi in premessa, ex art. 194, lett.a), T.U.E.L. la legittimità del debito fuori bilancio, scaturente dalla sentenza esecutiva richiamata in premessa, dell'importo complessivo di **€ 1.064,11,** per pagamento delle spese di giudizio al sig. Palazzolo Giovanni, come sopra generalizzato.

- **PRENOTARE,** a tal fine, la suddetta somma alla missione 01111.10.1063 "Spese per sentenze e transazioni" in conto competenza del bilancio comunale, esercizio provvisorio, ove, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato, sussiste la sufficiente disponibilità finanziaria;

- **DEMANDARE** al Capo Settore Amministrativo l'assunzione dell'impegno spesa e liquidazione;

- **DARE ATTO** che il presente provvedimento di riconoscimento di debito non altera l'equilibrio di bilancio;

- **TRASMETTERE** la presente, dopo l'approvazione del Consiglio comunale, alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003);

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Giani)

CONTESTUALMENTE

- **Ritenuta** l'urgenza di provvedere, stante l'esecutività della sentenza;
- **Visto** l'art. 12, comma secondo, della L.r. n.44/91;

PROPONE

- **dichiarare** la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

L'Istruttore Amm.vo
(Istr. Andrea Giani)

10 MAR. 2020

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.12
DELLA L.R. N.30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

favorevole

Cinisi li 10/03/2020

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Cinisi li 11.03.202

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Cinisi Tipo E
N. 0006127 del 16/03/2020
Cla: 1.11

COMUNE di CINISI

Area Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Organo di Revisione del Comune di Cinisi, nominato con Delibera Consiliare n. 16 del 16/01/2018

Premesso

Di avere ricevuto in data 12/03/2020 a mezzo di Posta Elettronica Certificata la proposta del Responsabile del I Settore "amministrativo socio-culturale" avente per oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 194, c. 1°, lett. a) TUEL, scaturente da sentenza esecutiva del TAR Sicilia, per pagamento spese di giudizio in favore della Sig. Palazzolo Giovanni".

In merito alla richiesta di parere sul debito fuori bilancio di cui alla proposta espressa in oggetto,

Visto:

1. La sentenza del TAR Sicilia, allegata alla proposta, in cui si condanna il Comune di Cinisi al pagamento di somme per spese di Giudizio pari ad € 1.064,11 (Millesessantaquattroeuro/11);
2. l'art. 194 del TUEL;
3. il Regolamento Comunale di contabilità;
4. lo Statuto Comunale;
5. D. Lgs. 118/2011;
6. il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Palazzolo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 e art. 147 bis TUEL;
7. il parere di regolarità contabile espresso per il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Pierina Vitale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 e art. 147 TUEL;
8. **L'art. 49 del TUEL (recante "Pareri dei responsabili dei servizi"), come modificato dall'art. 3 e 147 bis del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012, n. 213";**

considerato:

- Che trattasi di debito fuori bilancio ricadente nella fattispecie di cui alla lett. a), c. 1, dell'art. 194 del TUEL in quanto scaturente da sentenza esecutiva;
- Che il suddetto debito trova copertura alla missione 01111 10 1063 "spese per sentenze e transazioni";

Il Collegio dei Revisori dei Conti

tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole** alla Proposta di Deliberazione per le motivazioni sopra riportate.

Si invita inoltre il Segretario Generale ad inviare il provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

Cinisi 12/03/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Salvatore Corso	firmato in forma digitale
Dott. Vittorio Russo	firmato in forma digitale
Dott.ssa Giuseppina Sottosanti	firmato in forma digitale

COPIA

Avv. ALESSANDRA MARINARO
Via G. Campolo, 72 - Tel. 091.6825342
90145 PALERMO

Pubblicato il 11/11/2019

N. 02597/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02023/2018 REG.RIC.

Comune di Cinisi Tipo E
I. 0001383 del 20/01/2020
Cla: 6.4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

Ufficio Unico Notifiche - Corte di Appello Palermo
NORMALE 17/01/20
000120/A14 01
PALAZZOLO AVV. MARINAR
COMUNE DI CINISI
Modello F
F14

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2023 del 2018, proposto da Giovanni Palazzolo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Marinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Giovanni Campolo, n. 72;

contro

Comune di Cinisi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio - rifiuto formatosi sulla richiesta di assegnazione di destinazione urbanistica su beni di proprietà a seguito della decadenza dei vincoli urbanistici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in esame l'odierno ricorrente ha esposto:

- di essere proprietario di un fondo sito in Cinisi Via Leonardo Sciascia, fra la Via Quintino Sella-Piazzetta Caduti per la Patria e la Via Filippo Orlando, censito in catasto al foglio 16 particelle 1207-1350-1351- 1356;

- che, secondo le previsioni del P.R.G. approvato con decreto assessoriale del 20 dicembre 2006, le suddette particelle ricadevano, in parte, in zona "Aree per Parcheggi Pubblici" e, per altra parte, in "Area di Verde Pubblico Attrezzato" e di "Parcheggi pubblici";

- che, sebbene lo strumento urbanistico avesse conferito all'area tale destinazione, tuttavia, l'amministrazione comunale non aveva mai dato attuazione a tali previsioni;

- che, a seguito della decadenza del suddetto vincolo per decorrenza del quinquennio, la parte ricorrente, con istanza del 25 febbraio 2016, reiterata il 24 ottobre 2017, ha chiesto al Comune di Cinisi di attribuire all'area in interesse una nuova destinazione urbanistica;

- il Comune non ha riscontrato le predette richieste, comunicando solamente con nota del 14 aprile 2016 la pendenza del procedimento per l'adozione del nuovo P.R.G., né ha posto in essere alcun provvedimento utile a definire la pretesa sostanziale di parte ricorrente.

Stante l'inerzia dell'amministrazione comunale, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla predetta istanza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, chiedendo che sia ordinato al Comune di provvedere sull'istanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.

B. – Il Comune di Cinisi, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

C. – Con ordinanza n. 1962/2019 il Collegio ha onerato il ricorrente di produrre una certificato di destinazione urbanistica aggiornato, giacché quello già versato in atti ineriva al periodo antecedente all'entrata in vigore del P.R.G. "adottato con delibera commissariale n. 4 del 06/04/2004 approvato in data 20/12/2016 e pubblicato nella G.U.R.S. in data 02/03/2007

D. – All'udienza camerale del 5 novembre 2019, il Collegio, verificata la rituale produzione in giudizio della documentazione richiesta con l'ordinanza *ut supra* indicata, e, presente il difensore di parte ricorrente, ha posto la causa in decisione.

DIRITTO

E. – Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti appresso precisati.

I vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico su beni determinati hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera prevista, il vincolo preordinato all'esproprio decade (art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova le sue radici nelle statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2 aprile 1984 e n. 12 dell'11 giugno 1984, al quale anche questo Tribunale ha da tempo aderito, la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione. Ne consegue che il proprietario dell'area interessata può presentare un'istanza, volta a ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica - così come è avvenuto nel caso in esame - e l'amministrazione è tenuta ad esaminarla e a dotare l'area di disciplina urbanistica.

Costituisce orientamento costante di questa Sezione, in coerenza con l'indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui la destinazione a verde pubblico attrezzato o verde privato ha carattere conformativo e non espropriativo (da

ultimo cfr. T.A.R.S., Palermo, Sez. III, 25 febbraio 2019, n. 548 [ove si richiama Cons. di Stato n. 5582/2015, n. 4976/2017, n. 4321/2012, n. 5327/2000], T.A.R.S., Palermo, Sez. III, 4 aprile 2018, n. 778).

Inoltre rileva il Collegio che la destinazione a verde pubblico o privato di una zona territoriale interna al tessuto urbano riveste anche la funzione di evitare l'eccessiva concentrazione delle costruzioni, garantendo un più armonioso sviluppo delle zone abitate, con l'opportuna alternanza tra zone costruite e zone libere da costruzioni.

Conseguentemente, anche ove all'interno di tali zone verdi venga prevista la realizzazione di una specifica opera pubblica, e quindi impresso un vincolo a contenuto espropriativo, ciò non vuol dire che al venir meno di quello specifico vincolo, per la sua naturale scadenza temporale, l'ambito territoriale interessato perda anche la sua generale vocazione a zona verde che, si ripete, mantiene comunque la funzione di garantire un più armonioso sviluppo delle costruzioni (in questo senso cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5074).

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il collegio che la destinazione impressa dal P.R.G. del Comune di Cinisi al terreno per cui è causa non determina un vincolo a carattere espropriativo, ma è riconducibile alla zonizzazione del territorio comunale e, in quanto tale, non è soggetta a scadenza temporale.

Di contro, nel caso in esame, nessun dubbio può sussistere sulla natura del vincolo in zona destinata a "sede viaria di previsione", la cui destinazione è incompatibile con la permanenza del fondo in proprietà privata, poiché, per sua intrinseca natura, la strada è destinata a una pubblica utilizzazione; parimenti, non può dubitarsi della natura espropriativa del vincolo apposto per la zona destinata ad area di "parcheggio pubblico", con conseguente esclusione della possibilità di realizzazione di tali opere da parte di soggetti privati (v., in fattispecie analoghe, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 luglio 2015, n. 1754; Sez. III, 31 luglio 2014, n. 2106).

Alla stregua di tali principi, non può, quindi, che prendersi atto del comportamento inerte serbato dall'amministrazione comunale intimata sull'istanza presentata dal ricorrente, tendente ad ottenere la riqualificazione dell'area sottoposta a vincoli di natura espropriativa nei sensi e nei limiti anzidetti.

Va, di conseguenza, dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cinisi sulla predetta istanza, con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo Ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi: al quale fine – tenuto conto della materia cui ha riguardo la controversia, e dell'ampia discrezionalità in tema di disciplina urbanistica del proprio territorio del Comune, il quale ha comunque dato un segnale di avvio del complesso *iter* – appare congruo assegnare, per l'adempimento, il termine di centoventi (120) giorni dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza.

Per l'ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d'ora, quale commissario *ad acta*, il Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà, in via sostitutiva e su istanza dell'interessato, nei successivi centoventi (120) giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Comune.

Il compenso per il commissario *ad acta* verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il *dies a quo* per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Il compenso per il commissario *ad acta* verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002,

n. 115 con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio – da ritenersi già autorizzato con la presente sentenza – all'art. 55 del citato d.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato d.P.R.

Si dispone, altresì, con la presente sentenza e sempre a carico dell'amministrazione comunale, anche la corresponsione al commissario *ad* acta di un anticipo dell'onorario spettante nella misura di euro 500,00.

F. – Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'intimato Comune nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), che tiene anche conto della tendenziale serialità del contenzioso, della particolare concentrazione del rito e del limitato accoglimento del ricorso e dell'assenza di attività difensiva attinente alla fase istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Per il caso di persistente inottemperanza del Comune di Cinisi alla scadenza del termine assegnato, dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Cinisi al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 850,00 (euro ottocentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A, nella misura di legge, se dovute.

Dispone che la presente sentenza venga comunicata al nominato commissario *ad acta.*

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Si spedisce in data odierna il presente titolo in forma esecutiva con la seguente formula.

«Repubblica Italiana. In nome della legge. Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

Su richiesta dell'avv. Alessandra Marinaro

ed a favore di Giovanni Polaggolo

Si compone di n. 6 Facciate, più questa.

Palermo, li 16/1/2020

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Pto Dott.ssa Genoveffa Bonsignore

Copia conforme per notifica che si rilascia a richiesta dell'avv. Alessandra Marinaro

ed a favore di Giovanni Polaggolo

Si compone di n. 6 facciate più questa.

Palermo, li 16/1/2020

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA GIURISDIZIONALE

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza di parte, così come rappresentata e difesi in atti, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e Protesti, presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato la su estesa sentenza Tar Sicilia – Palermo n. 2597/2019 esecutiva, ad ogni effetto di legge, per averne scienza e conoscenza, consegnandone copia a:

Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Cinisi (Pa), Piazza V.E. Orlando n. 1.

a mani di Mangogna Antonina M.
in addetta

Cinisi li 20/01/2020

Rosanna Schiavo
FUNZ. UNEP

Prot. 5618
Del 09/03/2020

Ufficio Contratti

Da: alessandra.marinaro@inwind.it
Inviato: venerdì 6 marzo 2020 17:40
A: Ufficio Contratti
Oggetto: Re: spese di giudizio Sent. n. 2597/19 TAR ricorso Giovanni Palazzolo
Allegati: RICORSO NOTIFICATO firmato.pdf; Palazzolo Giovanni Delega.pdf

Facendo seguito alla Vostra del 18/11/2019 ed alla notifica della sentenza con apposta la formula esecutiva avvenuta in data 20/01/2020, con riferimento alla causa di cui in oggetto, e rappresentando che il Sig. Palazzolo Giovanni ha rilasciato delega affinchè le somme relative alle spese legali liquidate vengano pagate al sottoscritto legale, Vi allego quanto richiesto, oltre alla delega per l'incasso.

Nota spese:

Compenso professionale liquidato € 850,00

spese generali 15% € 127.50

€ 977,50

C.p.a. 4% € 39,10

€ 1.016,60

Spese vive:

Marche da bollo copia esec € 27,16

Spese notifica € 18,35

€ 1.062,11

imposta di bollo € 2,00

TOTALE DOVUTO € 1.064.11

Da versarsi mediante bonifico intestato ad Avv. Alessandra Marinaro

cod. iban IT86K0760104600000017744988.

In attesa di pronto e cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Avv. Alessandra Marinaro

> Il 18 novembre 2019 alle 12.46 Ufficio Contratti <ufficio.contratti@comune.cinisi.pa.it> ha scritto:
>
> Gent. Avv. Alessandra Marinaro, la segereteria del TAR Sicilia ci ha comunicato la sentenza in oggetto emessa su ricorso del sig. Giovanni Palazzolo, suo assistito, relativo al silenzio

rifiuto sulla richiesta di destinazione urbanistica. Ciò premesso al fine di porre in essere gli atti necessari per il pagamento delle spese di giudizio, si richiede che la sentenza sia notificata munita della formula esecutiva, ex art. 475 c.p.c. , e ci trasmetta una nota spese e le coordinate bancarie del suo assistito. Inoltre si richiede una copia del ricorso.

Non appena riceveremo quanto sopra ci attiveremo immediatamente per porre in liquidazione quanto dovuto.

Cordialità

Istr. Andrea Gianì

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
Firmati all'originale

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giaimo Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Biundo Leonardo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. G. Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. *Che la presente deliberazione :*
2. *Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il* 13 LUG 2020 ;

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91);

☐ *Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015, l'estratto della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito web del Comune giorno* _____.

Lì _____

Il Segretario Comunale

_____